

Codice A1824B

D.D. 19 giugno 2026, n. 1213

D.G.R. 7-2629 del 29 maggio 2026. Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte ed il Comune di Verbania ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 per il coordinamento degli interventi degli addetti forestali regionali con gli interventi effettuati dal Comune di Verbania.



ATTO DD 1213/A1824B/2026

DEL 19/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: D.G.R. 7-2629 del 29 maggio 2026. Approvazione dello schema di accordo tra la Regione Piemonte ed il Comune di Verbania ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 per il coordinamento degli interventi degli addetti forestali regionali con gli interventi effettuati dal Comune di Verbania.

Premesso che

la Regione Piemonte esegue, tramite i propri addetti forestali, interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico al fine di valorizzare il patrimonio naturale e il territorio secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 18 aprile 2024, n. 18, "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";

l'articolo 8 della citata legge regionale n. 18/2024, prevede che la Giunta regionale adotti il programma degli interventi da eseguire in amministrazione diretta da parte degli addetti forestali regionali dipendenti della Regione Piemonte;

al predetto fine, con la D.G.R. 29 maggio 2026, n. 7-2629, sono state approvate le specifiche "Indicazioni per la programmazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale in amministrazione diretta regionale" comprendenti anche lo schema di accordo con le altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 per il coordinamento degli interventi degli addetti forestali regionali con gli interventi comunali;

Considerato che

nel territorio del Comune di Verbania vi sono plurimi interventi prospettati dal Comune stesso che rientrano nell'interesse regionale;

a tal proposito, il Comune di Verbania ha interesse a collaborare con la Regione per coordinare gli interventi programmati e da eseguire nel territorio comunale;

sussiste l'interesse comune della Regione e del Comune di Verbania allo svolgimento in modo coordinato delle attività degli addetti forestali regionali e dei dipendenti del Comune di Verbania, al fine di evitare sovrapposizioni e spreco di risorse ed in modo da rendere più efficace l'esecuzione

dei compiti amministrativi rispettivamente assegnati;

Considerato, di conseguenza, opportuno

che la Regione ed il Comune di Verbania si accordino per coordinare gli interventi del personale, alle loro dipendenze, volti alla cura delle aree verdi, dei giardini e dei boschi situati nel Comune stesso;

che la predetta attività coordinata può essere utilmente eseguita anche mettendo a disposizione del Comune alcuni addetti forestali dipendenti della Regione, in quanto pare più efficace che il Comune gestisca direttamente l'attività degli addetti regionali per l'esecuzione di determinati interventi, come precisato nell'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, di

approvare lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, da stipulare tra la Regione Piemonte, Settore Lavori forestali e vivai ed il Comune di Verbania;

Dato atto che dall'accordo non derivano trasferimenti finanziari, a qualsiasi titolo, tra la Regione ed il Comune di Verbania;

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto non vi sono trasferimenti finanziari tra le parti dell'accordo e lo stesso ha ad oggetto l'impiego coordinato di persone e mezzi, già a carico di ciascun ente;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 18 aprile 2024, n. 18, "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.G.R. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028 ai sensi del Decreto Legge 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

di approvare lo schema di accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, con il Comune di Verbania, di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che

- dall'accordo non derivano trasferimenti finanziari, a qualsiasi titolo, tra la Regione ed il Comune di Verbania;
- il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa;
- alla sottoscrizione dell'accordo provvede il dirigente del Settore regionale Lavori forestali e vivai, come previsto dalla D.G.R. 7-2629 del 29 maggio 2026.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al TAR entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. [Accordo_art._15_legge_241_-_Verbania.pdf](#)

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

**Accordo tra la Regione Piemonte ed il Comune di ai sensi dell'art. 15 della legge
241/1990 per il coordinamento degli interventi degli addetti forestali regionali con gli
interventi comunali**

Premesso che

- ai sensi della L.R. n. 18/2024 la Regione Piemonte esegue, tramite i propri addetti forestali, interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico al fine di valorizzare il patrimonio naturale e il territorio;
- secondo quanto previsto dall'art. 8 della citata legge regionale, la Regione programma la realizzazione degli interventi, tra cui rientrano anche quelli da realizzarsi su segnalazione dei Comuni, qualora si tratti di interventi ritenuti di interesse pubblico regionale;
- nel territorio del Comune di vi sono plurimi interventi prospettati dal Comune stesso che rientrano nell'interesse regionale predetto;
- il Comune di ha interesse a collaborare con la Regione per coordinare gli interventi programmati e da eseguire nel territorio comunale;

tra

la Regione Piemonte – Settore A1824B Lavori forestali a vivai, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1 – c.f. 80087670016, in quest'atto rappresentato dal Dirigente, nato ad, domiciliato, ai fini del presente accordo, presso il Settore medesimo,

e

il Comune di, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, nato, domiciliato, ai fini del presente accordo, presso il Comune di

si conviene e stipula quanto segue.

**Art. 1
(Finalità)**

1. L'accordo ha la finalità di favorire lo svolgimento di attività di interesse comune della Regione e del Comune di (anche Parti) in modo coordinato, senza sovrapposizioni e spreco di risorse, in modo da rendere più efficace l'esecuzione dei compiti amministrativi rispettivamente assegnati.

**Art. 2
(Interessi pubblici e comuni delle Parti)**

1. La Regione ed il Comune di – sia distintamente che, con il presente accordo, congiuntamente – perseguono l'interesse pubblico alla cura del territorio, delle aree verdi, dei giardini e dei boschi situati nel Comune stesso.

**Art. 3
(Oggetto)**

1. La Regione ed il Comune di si accordano per coordinare gli interventi del personale, alle loro dipendenze, volti alla cura delle aree verdi, dei giardini e dei boschi situati nel Comune stesso.

L'attività coordinata può essere eseguita anche mettendo a disposizione del Comune alcuni addetti forestali dipendenti della Regione.

Art. 4
(Impegni della Regione)

1. La Regione:

- a) mette a disposizione del Comune di, a titolo gratuito e secondo quanto previsto nel disciplinare di cui all'allegato A, n. 2 operai forestali assunti a tempo indeterminato per svolgere l'attività di manutenzione delle aree verdi e attività accessorie, funzionali o collegate a detta manutenzione, nell'ambito del territorio Comune di
- b) nel caso di interventi di maggiore complessità, ai due operai di cui al punto a), possono essere affiancati altri addetti forestali operanti sul territorio regionale;
- c) realizza, senza oneri per il Comune di, gli interventi che saranno concordati tra le Parti, nella tipologia e nel periodo di tempo di esecuzione. Rimane ad esclusivo carico e responsabilità del Comune di l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o assensi necessari alla realizzazione degli interventi.

Art. 5
(Impegni del Comune di

1. Il Comune di

- a) riceve nella propria disponibilità i 2 operai messi a disposizione della Regione secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) e dal disciplinare di cui all'allegato A;
- b) mette eventualmente a disposizione dei suddetti operai e della/e squadra/e di supporto i locali, i mezzi e le attrezzature indicate in appositi contratti di comodato;
- c) acquisisce e rende disponibili, con congruo anticipo rispetto alla data di esecuzione degli interventi, le eventuali autorizzazioni o assensi necessari alla realizzazione degli stessi.

Art. 6
(Comodato a favore della Regione)

1. Nel caso in cui le Parti intendano stipulare un contratto di comodato con ad oggetto beni immobili e mobili, le stesse si impegnano ad utilizzare gli schemi approvati con D.G.R. 29 maggio 2026, n. 7-2629.

Art. 7
(Oneri finanziari)

1. Dall'accordo non derivano trasferimenti finanziari, a qualsiasi titolo, tra le Parti.

Art. 8
(Durata)

1. L'accordo ha la durata di sei mesi, eventualmente rinnovabili di ulteriori sei mesi previa intesa tra le Parti.

Art. 8
(Foro competente)

1. Per ogni lite relativa o derivante dal presente accordo è competente il Tribunale di Torino.

Art. 9
(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) e dichiarano di essersi reciprocamente informate ed autorizzate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali e delle informazioni che verranno effettuati per l'esecuzione dell'accordo.

Art. 10
(Diritto di recesso)

1. Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di mutamento delle condizioni normative ed organizzative non prevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata.
2. Il recesso non ha effetto per gli interventi e le attività già eseguite o in corso di esecuzione.
3. Se il recesso arreca danni indennizzabili, l'Amministrazione recedente ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Art. 11
(Registrazione)

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici territoriali ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al D.P.R. 131/86) a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applicano la legge 241/1990, il codice civile e le disposizioni normative vigenti.

Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90.

Per la Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore A1824B - Lavori forestali e vivai

.....

Per il Comune di

Il Sindaco

.....

ALLEGATO A

Disciplinare del rapporto tra Regione e Comune di relativo alla messa in disponibilità a titolo gratuito da parte della Regione per il Comune di di n. 2 operai forestali a tempo indeterminato per svolgere l'attività di manutenzione delle aree verdi e la attività accessorie, funzionali o collegate a detta manutenzione

1. Gli addetti forestali regionali, messi a disposizione dalla Regione per il Comune di, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) ed all'art. 5, comma 1, lettera a) dell'accordo, seguono l'orario previsto dal CCNL e dal CIR per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria di lavoro, così strutturato: 8.00-17.00, con un'ora di pausa pranzo non retribuita, per n. 39 ore settimanali con articolazione su 5 giorni per 8 ore dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì.
2. Nel caso si rendessero necessarie variazioni dell'orario, sulla base di specifiche esigenze del Comune di, la Regione deve essere preventivamente informata dallo stesso (email: personaleforestale@regione.piemonte.it) per il rilascio del nulla osta.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08, le parti predispongono un verbale di cooperazione e coordinamento con le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi.
4. La Regione Piemonte, per il tramite del Direttore dei Lavori degli operai regionali, provvede ad autorizzare le ferie e i permessi richiesti dai lavoratori almeno 3 giorni prima della fruizione, fatte salve imprevedibili urgenze, e riceve le comunicazioni di malattia.
5. Gli eventuali infortuni sono immediatamente comunicati dal Comune di alla Regione Piemonte avvisando il Direttore dei Lavori degli operai regionali dapprima telefonicamente (011.4321035) e poi inviando il modulo di Rapporto Infortuni di cui verrà fornita copia (email: personaleforestale@regione.piemonte.it).
6. La Regione Piemonte comunica al Comune di (email con congruo anticipo i periodi in cui saranno fruite le ferie, qualora programmabili, e gli eventuali permessi richiesti dai lavoratori; comunica, inoltre, tempestivamente sempre al Comune di le eventuali assenze per malattia o a seguito di infortunio.
7. Il Comune di comunica alla Regione Piemonte (email: personaleforestale@regione.piemonte.it) le assenze degli operai non preventivamente autorizzate e provvederà a segnalare in forma scritta alla Regione Piemonte eventuali illeciti disciplinari.
8. La funzione di Preposto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, è assunta e svolta dal funzionario del Comune di, – Responsabile
9. Le Parti si impegnano ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Ue 2016/679, GDPR (General Data Protection Regulation), in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Per la Regione Piemonte

Il Dirigente del Settore A1824B - Lavori forestali e vivai

Per il Comune di

Il Sindaco

.....